


COMUNE DI



POLLONE

PROVINCIA DI BIELLA

Legge Regione Piemonte del 5/12/1977 n. 56

VARIANTE PARZIALE 3

AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 AL

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Approvato con delibera della G.R. n.22-8622 del 10/03/2003

Adottata con delibera del C.C. n. 2 del 30-01-2009

Approvata con delibera del C.C. n. _____ del ____:____:_____

Progetto:

STUDIO MELLANO ASSOCIATI

ARCHITETTURA URBANISTICA

Corso Moncalieri, 56 - 10133 TORINO

Il Sindaco:

Giuseppe Falchero

Il Segretario comunale:

Mauro D'Araio

Il responsabile del procedimento:

Ezio Rege

Aggiornamento cartografico: marzo 1998

Data:

P3 - V3
NORME TECNICHE di ATTUAZIONE
Stralcio

Premessa

Con la Variante Parziale n° 3 si è modificato il testo dell'art. 38bis inerente le zone IC "Zone destinate alla installazione di impianti stradali di distribuzione carburanti I.C.". Le modifiche apportate in tale senso sono individuate con il testo "**Times New Roman Grassetto**".

Per comodità di lettura si è inserita anche la relativa scheda normativa.

Art. 38bis Prescrizioni per la zona destinata alla distribuzione di carburanti - IC

Le aree comprese nella zona urbanistica IC riguardano parti del territorio dove è programmato l'insediamento di nuovi impianti per la distribuzione di carburante.

Le aree sono individuate in conformità con le disposizioni legislative di settore (L:R. n° 8 del 23/04/1999, D.G.R. N. 48-29266 del 31/01/2000) a cui si rimanda per la progettazione dei nuovi impianti.

Per le zone IC valgono dunque le seguenti prescrizioni urbanistiche;

- a) **oltre alle attività strettamente connesse alla distribuzione del carburante sono ammesse solo attività collaterali strettamente compatibili con l'ubicazione e la dimensione del lotto ovvero limitando la compatibilità al commercio di piccoli ricambi di immediata distribuzione, lavaggio di autoveicoli, escludendo ogni altra possibile attività. La compatibilità delle attività ammesse è da verificare in sede di progetto edilizio;**
- b) **il rapporto copertura degli edifici, delle tettoie, delle pensiline, non può superare complessivamente il valore del 40%;**
- c) **la capacità edificatoria (Sul) non potrà superare l'I.F. max di 0,3 mq/mq e l'altezza 5,5 mt, 1 p.f.t. Per quanto possibile i confini dell'area urbanistica con altre aree urbanistiche dovranno essere trattate con siepi sempreverdi di altezza pari ad almeno m.1, 60.**

In funzione della particolare organizzazione del territorio si esclude la localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti al di fuori di quella specificatamente individuata come IC.

Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 57 NTA, corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

Per tutte le aree urbanistiche IC valgono inoltre le prescrizioni contenute nella seguente Tabella normativa.

Scheda d'area art.38bis

<h1>IC</h1> <p>ART: 38 bis NTA</p>	
---------------------------------------	--

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE TITOLO II NTA	r	p1	p2	p3	tm1	tm2	t1.1	t1.2	t2.1	t2.2	t3.1	t3.1.1	t3.2	t4	t5	t6.1	t6.2	t7	t8	e1	e2	e3	e4
								•						•					•				

TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO	DIMENSIONI INTERVENTO		DESTIN. D'USO	MODALITA' DI INTERV.	TIPI DI INTERVENTO TITOLO III NTA								
	UNITA' IMMOBILIARI												
			MO	MS/RC	RE	AE	SE	RU	CO	NI			
	Senza cambio		inizio attività concessione										
			SUE										
	Con cambio		inizio attività concessione										
			SUE										
	Senza cambio		inizio attività concessione				1	1			1		
			SUE										
	Con cambio		inizio attività concessione				1	1			1		
			SUE										

Vedi 1° comma sub d) art. 48 L.U.R. 56/77

Destinazioni d'uso proprie della zona urbanistica

PRESCRIZIONI	
Rapporto massimo di copertura:	40%
Tipologia edilizia:	nel rispetto delle leggi e delle norme del settore
Altezza massima delle fronti:	5.50 m
Indice di utilizzazione fondiario:	0,30 mq/mq
1)	Viene richiesto il soddisfacimento della L. 122/89 per quanto attiene la superficie da destinare a parcheggio privato (1mq/10mc) e la sistemazione a verde di almeno il 20% della superficie fondiaria libera.